



Disposizione tecnica di funzionamento
n. 07 MLF

Pagina 1 di 3

Disposizione tecnica di funzionamento n. 07 MLF

(ai sensi dell'articolo 4 Regolamento del mercato locale della flessibilità, approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con deliberazione 372/2023/R/eel)

Titolo	Condizioni di emergenza
Riferimenti normativi	Articolo 26, commi 26.2, 26.3 e 26.4, del Regolamento

Publicata in data 07 agosto 2023

1. Premessa

L'articolo 26, comma 26.2, del Regolamento prevede che - qualora il GME non sia in grado di ricevere le offerte inviate dagli operatori nonché dai DSO, ovvero non sia in grado di ricevere da ciascun DSO i dati e le informazioni preliminari funzionali allo svolgimento delle sessioni del MLF- il GME rende noto agli operatori ed a ciascun DSO, secondo le modalità indicate nelle DTF, l'insorgere della condizione di emergenza, nonché il nuovo termine di apertura della sessione di negoziazione MLF, definito d'intesa con i DSO. Qualora entro il nuovo termine di apertura della sessione di negoziazione persista la condizione di emergenza, il GME procede alla momentanea sospensione delle operazioni sul mercato.

L'articolo 26, comma 26.3, del Regolamento prevede che - qualora il GME non sia in grado di determinare gli esiti relativi ad una sessione di mercato, ovvero non sia in grado di comunicare agli operatori e ai DSO, gli esiti relativi ad una sessione di mercato, anche a causa di malfunzionamenti nel sistema informatico o nei sistemi di telecomunicazione del GME stesso - il GME sospende le operazioni sul MLF e rende noto agli operatori e ai DSO, secondo le modalità indicate nelle DTF, l'insorgere della condizione di emergenza.

L'articolo 26, comma 26.4, del Regolamento prevede che - qualora il GME riceva dal DSO, relativamente ai book di negoziazione di pertinenza, apposita richiesta di annullare, ovvero di sospendere ovvero di revocare la sessione svolta o in corso di svolgimento - il GME comunica agli operatori, secondo le modalità indicate nelle DTF, l'insorgere della condizione di emergenza, nonché, ove possibile, la durata della condizione di emergenza.

2. Modalità di comunicazione delle condizioni di emergenza

Qualora non sia in grado di ricevere offerte inviate dagli operatori nonché dai DSO, ovvero non sia in grado di ricevere da ciascun DSO i dati e le informazioni preliminari funzionali allo svolgimento delle sessioni del MLF, il GME rende noto agli operatori il verificarsi di tali circostanze, nonché il nuovo termine di apertura della sessione di negoziazione, per via telematica, secondo quanto previsto all'Articolo 9, comma 9.1, del Regolamento. Qualora entro il nuovo termine di apertura della sessione le predette disfunzioni persistano, il GME sospende la sessione e rende nota tale circostanza agli operatori, secondo quanto previsto all'Articolo 9, comma 9.1, del Regolamento. In tali casi, la comunicazione della condizione di emergenza verso i DSO è effettuata dal GME



Disposizione tecnica di funzionamento
n. 07 MLF

Pagina 3 di 3

secondo quanto previsto tra il GME e ciascun DSO nella relativa Convenzione redatta ai sensi dell'Articolo 15 del Regolamento.

Qualora non sia in grado di determinare gli esiti relativi ad una sessione di mercato, ovvero non sia in grado di comunicare agli operatori e ai DSO gli esiti relativi ad una sessione di mercato, anche a causa di malfunzionamenti nel sistema informatico o nei sistemi di telecomunicazione del GME stesso, il GME rende note agli operatori tali circostanze, per via telematica, secondo quanto previsto all'Articolo 9, comma 9.1, del Regolamento. In tali casi, la comunicazione della condizione di emergenza verso i DSO è effettuata dal GME secondo quanto previsto tra il GME e ciascun DSO nella relativa Convenzione redatta ai sensi dell'Articolo 15 del Regolamento.

Qualora il GME riceva dal DSO, relativamente ai book di negoziazione di pertinenza, apposita richiesta di annullare, ovvero di sospendere ovvero di revocare la sessione svolta o in corso di svolgimento, comunica agli operatori l'insorgere della condizione di emergenza nonché, ove possibile, la durata della condizione di emergenza, per via telematica secondo quanto previsto all'Articolo 9, comma 9.1, del Regolamento.